

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CORTESE, ALIVERTI, MELOTTO, MANZINI, CABRAS, ZANGARA, SARTORI, BOGGIO, NIEDDU, PARISI e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1988

Assegno supplementare per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente

ONOREVOLI SENATORI. - Sentiamo il dovere di riproporre all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da oltre quaranta anni: quello degli invalidi di guerra. Anche se tutte le leggi approvate nel frattempo hanno migliorato parzialmente le loro condizioni, sono ancora irrisolti problemi fondamentali, come quello dei grandi invalidi con due o più superinvalidità. Trattasi di poche decine di casi che, oltre alla cecità bilaterale assoluta, sono affetti dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dei quattro arti insieme, a cui si aggiungono altre infermità come: sordità bilaterale, gravi disturbi nervosi, gravi disfunzioni cardiocircolatorie, incontinenza, osteoporosi, artrosi, eccetera.

Questi grandi invalidi plurimutilati necessitano di un'assistenza continua e permanente

superiore a qualsiasi altra categoria, e l'assegno di cumulo che risarcisce le infermità aggiuntive è riduttivo ed è stato trascurato dalle rivalutazioni apportate dalle ultime leggi. Tanto è vero che il Ministero del tesoro, con propria nota del 6 febbraio 1985 n. 5722/AP indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - «Dipartimento per gli affari giuridici, legislativi e per i rapporti con gli organi costituzionali», proponeva, per la categoria degli invalidi di guerra pluriamputati, l'istituzione di un assegno supplementare. Tale assegno, concesso in misura assai ridotta, non ha risolto i notevoli bisogni di assistenza.

Pertanto si propone la concessione di un assegno supplementare a carattere d'urgenza, per far fronte alle maggiori necessità di assistenza di cui hanno bisogno questi grandi

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

invalidi con due o più superinvalidità, e la rivalutazione del cumulo di infermità.

Onorevoli colleghi, l'istituzione dell'assegno supplementare non comporta nessuna spesa aggiuntiva a carico del Ministero del tesoro, in quanto basta destinare ad esso una piccola parte del residuo, dovuto al naturale decremento della categoria, di cui al capitolo n. 6171; ed essendo passati oltre quaranta anni

dalla fine della guerra raccomandiamo il Parlamento di approvare il presente disegno di legge con sollecitudine.

Ciò è doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini, ai quali il Parlamento deve riconoscere lo stato di necessità per le loro esigenze di vita e quindi garantire loro una sicurezza economica che permetta di vivere degnamente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Assegno supplementare per i grandi invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, quando sia accompagnata dalla perdita dei due arti superiori fino al limite della perdita delle due mani o dalla disarticolazione di ambo le coscie o dalla amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di protesi o dalla perdita dei quattro arti insieme)*

1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente e da altra invalidità contemplata nei punti 1 o 2 della lettera A-bis della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata da ultimo dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, ed ai grandi invalidi ascritti alla lettera A, punto 2, della citata tabella E, è corrisposto un assegno supplementare nella misura mensile di lire 3.500.000.

2. L'assegno di cui al comma 1 è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui agli articoli 3 e 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e ad esso si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e all'articolo 1 della predetta legge n. 656 del 6 ottobre 1986.

## Art. 2.

*(Rivalutazione del cumulo di infermità)*

1. Per i grandi invalidi con due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B della tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è corrisposto il raddoppio dell'attuale assegno di cumulo.

## Art. 3.

*(Decorrenza dei benefici e copertura finanziaria)*

1. I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1988 e sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.

2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1988, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.